

**SOCIETA' ITALIANA DI VETERINARIA E ZOOTECCIA TROPICALE
PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
SIVTRO-VSF ITALIA
ONLUS**

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE E SCOPO SOCIALE

ART. 1: E' costituita l'Associazione denominata "Società Italiana di Veterinaria e Zootecnia Tropicale per la cooperazione internazionale – Veterinari Senza Frontiere Italia" siglabile in SIVtro-VSF Italia – ONLUS Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - con sede in Legnaro (Padova) via Romea 14/A presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

ART. 2: SIVtro-VSF Italia si ispira ai principi universali della fratellanza e della solidarietà umana. L'Associazione persegue finalità nei settori dell'assistenza socio-sanitaria, veterinaria e agro-zootecnica, istruzione, formazione.

In particolare l'Associazione si propone di dare un nuovo impulso all'azione in favore delle popolazioni più povere ed emarginate mediante un'attività di cooperazione per il loro autosviluppo ed una campagna di informazione e sensibilizzazione.

L'Associazione identifica, redige ed esegue progetti di sviluppo zootecnico e veterinario. Rientra inoltre negli scopi dell'Associazione:

- riunire i laureati in medicina veterinaria e coloro che si interessano a vario titolo ai problemi inerenti il settore agro-zootecnico, sanitario e veterinario dei Paesi in Via di Sviluppo (P.V.S.);
- organizzare incontri aventi per argomento la produzione, la sanità pubblica veterinaria, la sanità animale e le materie di interesse interdisciplinare di dette aree e la sanità pubblica veterinaria;
- raccogliere e valorizzare il patrimonio di dati ed esperienze acquisite dai singoli membri ed informare e divulgare i dati acquisiti anche attraverso le proprie pubblicazioni periodiche;
- collaborare con: II.ZZ.SS, Centri di Collaborazione OMS/FAO, Federazioni di Volontariato (ONG), Uffici Studio, Ministeri interessati, Organizzazioni Internazionali e Sovranazionali, Enti locali ed analoghe organizzazioni, Scuole Primarie – Secondarie ed Università.

L'Associazione può aderire e collaborare con altre Società italiane ed estere aventi simili affinità od analogie.

L'Associazione promuove ed organizza attività di selezione, formazione per volontari e cooperanti nell'ambito di programmi promossi dall'Associazione stessa.

L'Associazione infine non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle medesime.

Le attività statutarie potranno essere promosse e realizzate anche attraverso gruppi SIVtro-VSF su base regionale, costituiti e gestiti attraverso le indicazioni ed il controllo del CD.

TITOLO II SOCI

ART. 3: Può far parte dell'Associazione in qualità di SOCIO chiunque sia interessato a vario titolo nei settori dell'agro-zootecnia, sanità animale e ambiente nei PVS. Possono altresì essere accolti come soci coloro che abbiano formato o desiderino formare il proprio curriculum vitae nella produzione e sanità animale nei PVS.

ART. 4: Coloro che intendono aderire all'Associazione debbono presentare domanda con le generalità ed il proprio curriculum vitae. Il Consiglio Direttivo delibererà in merito. Entro quindici giorni dall'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il nuovo socio deve versare la quota annua anticipata, qualunque sia la data di iscrizione. In caso di rifiuto da parte del CD circa l'ammissione di un nuovo socio, questi può ricorrere all'assemblea generale dei soci.

Le cancellazioni, le nuove iscrizioni devono essere annotate cronologicamente e controfirmate dal Presidente.

ART. 5: La qualità di socio, di qualsiasi categoria, si perde per:

- a) dimissioni
- b) radiazione per morosità, qualora il socio di qualsiasi categoria, rimasto in arretrato con il pagamento delle quote, non provveda entro un anno dal sollecito rivolto dal CD a mezzo lettera.
- c) Espulsione deliberata dal CD per indegnità.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

ART. 6: Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea generale dei soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente

ART. 7: Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta l'anno entro il 30 giugno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata in qualunque momento dal CD a seguito di una deliberazione o su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, vengono convocate a mezzo di lettera inviata ai soci aventi diritto di voto non più tardi di 15 giorni liberi presi dalla data della riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'Ordine del giorno. Con lo stesso avviso dovrà essere indicata anche la data, ora e luogo dell'eventuale riunione in seconda convocazione. E' ammessa la convocazione in prima e seconda convocazione nello stesso giorno, purché interrotta tra le due convocazioni da un'intervallo di almeno un'ora.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta con l'intervento di almeno metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, sempre a maggioranza assoluta, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria delibera con le stesse presenze e maggioranza tranne nel caso di modificazione dello Statuto, in cui occorre una maggioranza qualificata di 2/3 dei presenti. Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il versamento della quota annua di associazione.

ART. 8: l'Assemblea ordinaria da convocarsi entro il 30 giugno delibera su:

- a) Bilancio consuntivo e conto rendite e spese dell'esercizio
- b) Relazione del Consiglio Direttivo al Bilancio
- c) Bilancio preventivo
- d) Elezione delle cariche sociali, ogni tre anni
- e) Tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai Soci poste all'ordine del giorno

L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modificazione dello Statuto, nonché su tutte le materie poste all'Ordine del giorno dal Consiglio Direttivo e su proposta dei soci.

ART. 9: Le proposte da inserire nell'Ordine del giorno devono essere comunicate al Consiglio Direttivo entro il 30 aprile ed accompagnate da una breve illustrazione scritta. Le richieste di convocazione straordinaria devono essere inoltrate per lettera raccomandata al Consiglio Direttivo e corredate dall'Ordine del giorno e di una relazione allo stesso a firma dei richiedenti.

Bilanci, relazioni e quant'altro formerà oggetto di esame in assemblea devono essere depositati nella sede sociale a cura del Consiglio Direttivo e a disposizione dei soci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

ART. 10: le sedute dell'Assemblea si tengono sotto la Presidenza del Presidente dell'Associazione o in sua assenza del Vicepresidente.

Il Presidente incarica un Socio di fungere da Segretario dell'Assemblea stessa ed altri Soci a fungere da scrutatori

Le votazioni avvengono per appello nominale e per alzata di mano, salvo la maggioranza dell'Assemblea non proponga la votazione per acclamazione, e questa venga convalidata dalla totalità dei voti. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto, previa nomina di tre scrutatori, in caso di parità di voti conseguiti verrà considerato eletto il Socio più anziano di età.

E' facoltà del Presidente di nominare questori per assicurare il buon andamento dei lavori. I verbali dell'Assemblea, firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno testo nei confronti dei Soci e dei terzi. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti. Sono ammesse deleghe al voto; ogni Socio non può essere portatore di più di tre deleghe (tre voti oltre al suo).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11: Il Consiglio Direttivo si compone di nove membri, eletti direttamente all'Assemblea generale. L'Assemblea generale può eleggere nominativamente anche un numero inferiore dando mandato loro di integrare il Consiglio con altri membri fino a completare il numero massimo.

ART. 12: Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento tecnico, amministrativo e organizzativo dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri per la direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. Ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il buon andamento dell'Associazione, esclusi quelli che la legge ed il presente Statuto attribuiscono all'Assemblea Generale dei Soci.

Decide sull'ammissione dei Soci nelle categorie di cui al Regolamento.

Emana regolamento e norme per il buon andamento dell'Associazione.

Vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Adotta provvedimenti disciplinari a carico dei Soci nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

Presenta annualmente all'Assemblea generale, per l'approvazione, il Bilancio consuntivo, il conto delle rendite e spese con la relativa relazione.

Si riunisce almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale; può però essere convocato anche su richiesta scritta di almeno quattro dei suoi componenti e ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno. Spetta al CD stabilire la quota associativa annua di iscrizione all'Associazione.

ART. 13: Nella prima riunione dopo le sue elezioni, da effettuarsi non oltre quindici giorni dopo l'elezione stessa, il CD elegge tra i propri membri:

- a. Il Presidente del CD, che è anche il Presidente dell'Associazione
- b. Il Vicepresidente, che è anche Vicepresidente dell'Associazione
- c. Il Segretario
- d. Il Tesoriere

Il CD elegge inoltre il Revisore dei Conti anche tra persone non aderenti dell'Associazione. Egli rimane in carica per il medesimo periodo del CD ed assolve i propri compiti di controllo secondo le norme del Codice Civile. Con le stesse modalità il CD elegge un revisore supplente, il quale entra in carica nel caso di stabile indisponibilità del Revisore effettivo.

ART. 14: Le riunioni del CD sono presiedute dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza presiede il Vicepresidente.

Il CD rimane in carica per 3 anni.

In caso di dimissioni dei singoli consiglieri, ivi compreso il Presidente, il Consiglio deve, senza indugio, provvedere ad integrarsi a norma dell'articolo 11. I singoli membri decadono dalla carica di consigliere per oggettiva mancanza di partecipazione ai lavori assembleari.

Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti del CD fanno ritenere dimissionario l'intero CD. Il Consiglio Direttivo dimissionario rimane in carica sino alla nomina del nuovo CD.

Il Presidente di un CD dimissionario deve convocare l'assemblea generale dei Soci per l'elezione del nuovo CD per una data non posteriore a venti giorni dopo le avvenute dimissioni.

Le riunioni del CD sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 15: Presidente, Vicepresidente, Segretario.

Il Presidente provvede al disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, esegue le decisioni prese dal CD, prende le decisioni ritenute necessarie per il buon andamento dell'Associazione, ove non abbia provveduto il CD e purché tali decisioni non siano in contrasto con le direttive impartite dal CD. Deve rendere conto del suo operato al CD.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione senza limiti opponibili a terzi, estesa agli atti sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, nonché gli atti di disposizione, anche concernenti beni immobili.

ART. 16: Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 17: Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del CD e coadiuva il Presidente ed il CD nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'Associazione. Può svolgere le funzioni anche di Tesoriere qualora il CD lo ritenesse opportuno.

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA

ART. 18: Libri dell'Associazione.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del CD e del Revisore dei Conti, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.

ART. 19: Revisore dei Conti.

La gestione dell'Associazione è controllata dal Revisore dei Conti. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Il Revisore può essere scelto anche tra persone estranee all'Associazione, rimane in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

ART. 20: Patrimonio e Proventi.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito: dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali elargizioni

Le entrate dell'Associazione sono costituite: dalle quote associative annue; da sovvenzioni, erogazioni o contributi pubblici e privati, da ogni altra eventuale entrata. Spetta al CD stabilire la quota associativa annua di iscrizione all'Associazione.

E' facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi determinati per l'iscrizione annuale, e sono versamenti comunque a fondo perduto: i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Pertanto, nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, né in caso di morte, recesso o esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 21: Esercizio Sociale.

L'Esercizio Sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio vi è l'obbligo di redigere un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

ART. 22: Avanzi di gestione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

TITOLO V DURATA, SCIOGLIMENTO, RINVIO

ART. 23: Durata.

La durata della presente Associazione è illimitata.

ART. 24: Lo Scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto. In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25: Rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile.

Questo Statuto sostituisce il precedente come da volere dell'Assemblea Generale dei Soci del 26 giugno 1999 (Teramo, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise).

Legnaro, 28/06/99